

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)	<i>Pagina 1 di 15</i>	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”	Aggiornamento documento	
		DATA	REVISIONE
		17/05/2019	02



Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa

REGOLAMENTO PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”

*ex art. 1, comma 51, Legge 190/2012 –
D.Lgs. 231/01 e s.m.i. – Legge 179/2017*

Approvato con delibera dell'Organo di Governo punto n. 4 del 17/06/2019

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)		<i>Pagina 2 di 15</i>	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”		Aggiornamento documento	
DATA			REVISIONE	
17/05/2019			02	

INDICE

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO	3
2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/SEGNALEZIONE	4
3. PRINCIPI GENERALI E SCOPO DEL REGOLAMENTO	4
4. CONTENUTO, OGGETTO E MODALITÀ DELLA SEGNALEZIONE	5
5. SEGNALEZIONI ANONIME	7
6. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALEZIONE	7
7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER	8
8. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER	10
9. PROCEDURA TRASMISSIONE/RICEZIONE/GESTIONE SEGNALEZIONI	11
10. ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	12
11. SEGNALEZIONE ALL'ANAC	12
<i>Allegato 1) Modulo per la segnalazione di condotte illecite</i>	<i>13</i>

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)		<i>Pagina 3 di 15</i>	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”		Aggiornamento documento	
			DATA	REVISIONE
			17/05/2019	02

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il presente Regolamento, che disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti in ambito aziendale, si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di AMAT S.p.A., approvati con determinazione del C.d.A. di AMAT S.p.A. del 31/01/2018.

Com'è noto, l'art. 1, comma 51, della Legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del D.Lgs. 165/2001, l'art. 54-bis, rubricato “**Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**”, in virtù del quale è stata prevista, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni con il termine di **whistleblowing**.

L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha emanato la Determinazione n. 06/2015 “Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. **whistleblower**)”, che fornisce, tra le altre, indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono porre in essere per tutelare la riservatezza dell'identità dei dipendenti che segnalano gli illeciti, come previsto dal citato art. 54-bis.

Successivamente, ad ulteriore tutela dei “**whistleblowers**”, in data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la **Legge 179/2107** recante “**Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**”, il cui art. 1 ha modificato l'art. 54-bis sopracitato.

Nello specifico, il **comma 1 dell'art. 1 della Legge 179/2107** stabilisce che il pubblico dipendente¹ che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* di cui all'articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità Nazionale Anticorruzione, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente

¹ Ai fini dell'art. 1, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'art. 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 c.c.
La disciplina di cui all'art. 1 si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)		<i>Pagina 4 di 15</i>	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”	Aggiornamento documento		
		DATA	REVISIONE	
		17/05/2019	02	

effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante viene comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della Funzione Pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

AMAT S.p.A., nella propria qualità di società soggetta al controllo analogo da parte del Comune di Palermo, pur nella propria qualifica di organismo di diritto privato in controllo pubblico, intende ivi conformarsi alle suddette prescrizioni normative, nonché agli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione e dall'ANAC.

2. DEFINIZIONE DI WHISTLEBLOWING/SEGNALEZIONE

Con la generica espressione *whistleblower* si fa riferimento al dipendente che in ambito aziendale riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Attraverso la segnalazione, il *whistleblower* contribuisce all'emersione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla singola gestione societaria e, inoltre, partecipa ad un processo di prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, anche per l'interesse pubblico collettivo.

Il *whistleblowing* è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower*.

3. PRINCIPI GENERALI E SCOPO DEL REGOLAMENTO

AMAT S.p.A. con il presente Regolamento intende tutelare il dipendente che segnala illeciti e, in particolare:

- chiarire i principi ispiratori dell'istituto del *whistleblowing* ed il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, quale destinatari della segnalazione;
- precisare le modalità di gestione delle segnalazioni, attraverso un iter procedurale definito, che prevede termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- dettagliare le modalità che verranno seguite per tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione, del contenuto della segnalazione e dell'identità di eventuali soggetti indicati.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)		<i>Pagina 5 di 15</i>	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”		Aggiornamento documento	
DATA			REVISIONE	
17/05/2019			02	

Tale Regolamento intende rimuovere i fattori che possono disincentivare o ostacolare il ricorso all'istituto, come ad esempio dubbi e incertezze circa le modalità da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni. L'obiettivo perseguito è, pertanto, quello di fornire al *whistleblower* chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento. Il procedimento di gestione delle segnalazioni garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante sin dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla stessa. Ciò, tuttavia, non significa che le segnalazioni siano anonime.

Il dipendente che segnala illeciti è tenuto a dichiarare la propria identità al fine di vedersi garantita la tutela dell'istituto del *whistleblowing*.

4. CONTENUTO, OGGETTO E MODALITÀ DELLA SEGNALEZIONE

A) IL CONTENUTO DELLA SEGNALEZIONE

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili affinché il *Responsabile della Prevenzione della Corruzione* e l'*Organismo di Vigilanza*, figure identificate dall'ANAC quale destinatari precipui della segnalazione, possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti posti alla loro attenzione. A tale scopo, la segnalazione deve preferibilmente contenere gli elementi di seguito indicati:

- identità del soggetto che effettua la segnalazione;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni sono gestite con le seguenti modalità:

- utilizzando gli indirizzi mail odv@amat.pa.it o responsabileanticorruzione@amat.pa.it; a tale scopo è possibile utilizzare l'apposito Modulo (*Allegato 1* del presente Regolamento) conforme a quanto previsto dalla normativa, rinvenibile sul sito internet aziendale www.amat.pa.it nella sezione “Società Trasparente”.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)		<i>Pagina 6 di 15</i>	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”		Aggiornamento documento	
DATA			REVISIONE	
17/05/2019			02	

- utilizzando il link: <http://amat.pa.it/esposti-anac/>

Nello specifico, l'ANAC ha comunicato che a partire dal 08/02/2018 è operativa on line l'applicazione informatica Whistleblower per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti come definiti dalla nuova versione dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001. Al fine, quindi, di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l'identità del segnalante verrà segregata e lo stesso, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà “dialogare” con l'ANAC in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica (cfr. “Segnalazioni di condotte illecite – Whistleblowing” all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>). Quanto sopra per evidenziare che, a partire dall'entrata in esercizio del suddetto portale, viene garantita la massima riservatezza esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite il sistema sopra descritto. Conseguentemente l'Autorità consiglia, per le segnalazioni inoltrate a partire dall'entrata in vigore della Legge 179/2017 tramite ogni altro canale (telefono, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di inviarle nuovamente utilizzando solo e unicamente la piattaforma ANAC.

È possibile accedere all'applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente indirizzo:

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

B) L'OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE

L'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1 della Legge 179/2017, prevede espressamente che il dipendente possa segnalare le «condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro», ossia a causa o in occasione dello stesso. Si deve trattare, dunque, di fatti accaduti all'interno della propria società o comunque relativi ad essa. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio e corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319-ter del codice penale), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere allo stesso affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga messo in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)		<i>Pagina 7 di 15</i>	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”		Aggiornamento documento	
			DATA	REVISIONE
			17/05/2019	02

privati delle funzioni attribuite. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

Ciò appare in linea, peraltro, con il concetto di corruzione preso a riferimento nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2013 e, soprattutto, nel Piano Nazionale Anticorruzione, volti a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

5. SEGNALEZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno eventualmente oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. La valutazione in tal senso è demandata in ogni caso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all'Organismo di Vigilanza.

La tutela tipica dell'istituto del *whistleblowing* verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi.

6. VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALEZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al *Responsabile della Prevenzione della Corruzione* e/o all'OdV, che vi provvedono, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna. Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti non manifestamente infondata, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o l'OdV, in relazione alla natura della violazione, potranno provvedere a:

- inoltrare la segnalazione all'Autorità giudiziaria competente, alla Corte dei Conti, all'ANAC per i profili di rispettiva competenza;
- comunicare la segnalazione al Direttore/Responsabile della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- inoltrare la segnalazione a chi di competenza per i profili di responsabilità disciplinare.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ai soggetti terzi interni alla società sovramenzionati dovrà essere inoltrato solo il contenuto della stessa, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)		<i>Pagina 8 di 15</i>	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”	Aggiornamento documento		
		DATA	REVISIONE	
		17/05/2019	02	

identificare il segnalante. I soggetti terzi interni incaricati dal Responsabile lo informano circa l'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza. Nel caso di trasmissione ai soggetti terzi esterni sopracitati la trasmissione avverrà avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 1 della Legge 179/2017.

7. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Obblighi di riservatezza sull'identità e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (per esempio, indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del *whistleblower* viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e può essere estratta dal sistema unicamente dal Responsabile della Sicurezza Informatica di AMAT S.p.A. ai sensi della normativa vigente. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

In particolare, il **comma 3 dell'art. 1 della Legge 179/2017** stabilisce che **l'identità del segnalante non può essere rivelata**.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)		<i>Pagina 9 di 15</i>	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”	Aggiornamento documento		
		DATA	REVISIONE	
		17/05/2019	02	

La segnalazione del *whistleblower* è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i., nonché dal D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 (F.O.I.A.). Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della Legge 241/90 e s.m.i.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi del presente Regolamento vige il divieto di discriminazione, non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della Società. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito al RPC o all'Autorità Giudiziaria deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione:

- a) al Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Direttore/Responsabile valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- b) all'Organo Amministrativo di AMAT S.p.A. o al Direttore Generale qualora l'autore della discriminazione sia un Dirigente/Responsabile della struttura;
- c) alla Procura della Repubblica qualora si verificano fatti penalmente rilevanti;
- d) agli Uffici competenti per l'avvio di un'attività istruttoria al riguardo;
- e) all'Organismo di Vigilanza.

Tutto quanto sopra fermo ed impregiudicato il diritto del dipendente di dare notizia dell'accaduto alle organizzazioni sindacali, di adire l'autorità giudiziaria competente o di notiziare personalmente l'Organismo di Vigilanza della Società.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)		<i>Pagina 10 di 15</i>	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”	Aggiornamento documento		
		DATA	REVISIONE	
		17/05/2019	02	

Altresì, il **comma 6 dell'art. 1 della Legge 179/2017** stabilisce che qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una **sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro**. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la **sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro**.

Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la **sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro**.

L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

Inoltre, il **comma 7 dell'art. 1 della Legge 179/2017** stabilisce che **è a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa**. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.

Ancora, ai sensi del **comma 8 dell'art. 1 della Legge 179/2017** il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

8. RESPONSABILITÀ DEL WHISTLEBLOWER

Le tutele di cui all'art. 1 della Legge 179/2017 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (comma 9, art. 1).

Pertanto, il presente Regolamento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del *whistleblower* nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice Penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)		<i>Pagina 11 di 15</i>	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”	Aggiornamento documento		
		DATA	REVISIONE	
		17/05/2019	02	

forme di abuso del Regolamento, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto.

9. PROCEDURA TRASMISSIONE/RICEZIONE/GESTIONE SEGNALAZIONI

Fasi della segnalazione

Le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive potranno essere effettuate dai dipendenti attraverso le modalità meglio specificate nel paragrafo 4.

Il Responsabile o l'Organismo di Vigilanza riceverà una comunicazione via e-mail di avvenuta presentazione di una segnalazione.

I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata, e sono accessibili ai sensi della normativa solamente al RPCT o all'Organismo di Vigilanza.

Altresì, il **comma 5 dell'art. 1 della Legge 179/2017** stabilisce che l'ANAC, sentito il Garante per la Protezione dei Dati Personali, adotta apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le Linee Guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

FASE 1 – ITER DELLA SEGNALAZIONE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o l'Organismo di Vigilanza, che possono avvalersi di un gruppo di lavoro *ad hoc*, prendono in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Se indispensabile, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele, provvedendo alla definizione dell'istruttoria nei termini di legge.

I dati e i documenti oggetto delle segnalazioni vengono trattati a norma di legge e l'accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è opportunamente regolamentato dalle politiche di sicurezza informatica di AMAT S.p.A.. Si precisa che resta impregiudicato il diritto del lavoratore a ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente.

FASE 2 – PUBBLICAZIONE DATI DI SINTESI

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o il Responsabile per la Trasparenza si riservano

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)		<i>Pagina 12 di 15</i>	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”	Aggiornamento documento		
		DATA	REVISIONE	
		17/05/2019	02	

di pubblicare, nella sezione “*Società Trasparente*” del sito istituzionale una sintesi del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità dei segnalanti.

10. ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o l’Organismo di Vigilanza, in accordo alle previsioni ANAC, inviano a tutto il personale della Società, con cadenza periodica, comunicazioni ed informative specifiche in cui sono illustrate le finalità dell’istituto del “*whistleblowing*”. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile della Trasparenza rendono conto nella Relazione Annuale di cui all’art. 1 comma 14 della Legge 190/2012, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o il Responsabile per la Trasparenza provvederà a pubblicare il presente Regolamento sia sulla intranet aziendale, sia sul sito internet aziendale www.amat.pa.it nella sezione “*Società Trasparente*”.

11. SEGNALEZIONE ALL’ANAC

L’Autorità Nazionale Anticorruzione è competente a ricevere (ai sensi dell’art. 1, comma 51 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 19, comma 5 della Legge 11 agosto 2014, n. 114) segnalazioni di illeciti di cui il dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro. Pertanto, è stato indicato il *link* diretto dell’Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del segnalante: l’ANAC assicura la riservatezza sull’identità e lo svolgimento di un’attività di vigilanza, al fine di contribuire all’accertamento delle circostanze di fatto ed all’individuazione degli autori della condotta illecita.

Le segnalazioni potranno essere inviate all’ANAC secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.

FIRMATO DIGITALMENTE DAL DIRETTORE GENERALE

Allegato 1) Modulo per la segnalazione di condotte illecite

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)	Pagina 13 di 15	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”	Aggiornamento documento	
		DATA	REVISIONE
		17/05/2019	02

Allegato 1) al Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità: “whistleblowing”

Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e della Legge 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”².

Al Responsabile della Prevenzione
della Corruzione di AMAT S.P.A.

responsabileanticorruzione@amat.pa.it

All'Organismo di Vigilanza

ex D.Lgs. 231/2001

odv@amat.pa.it

Via Roccazzo, n. 77 – 90135 Palermo

Dati di chi presenta la segnalazione (FACOLTATIVI ³):

Cognome e nome

Nato/a a il

Indirizzo: Via/Piazza Città

Cittadino/utente ☐ Collaboratore/dipendente ☐

Legale rappresentante di (indicare ente e sede legale) ☐

.....

Per comunicazioni desidero essere preferibilmente contattato:

☐ Numero telefonico ☐ e-mail

☐ per posta all'indirizzo indicato sopra

² La Legge 179/2017 tutela i cosiddetti “whistleblower”, prevedendo fra l'altro che il dipendente che segnala illeciti, oltre ad avere garantita la riservatezza dell'identità, non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato o trasferito. Sarà onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali provvedimenti adottati nei confronti del dipendente motivati da ragioni estranee alla segnalazione.

³ L'art. 1 della Legge 179/2017 precisa che l'identità del segnalante non può essere rivelata, salvo i limiti previsti per il procedimento penale dall'art. 329 c.p.p. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, saranno eventualmente oggetto di ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato. La valutazione in tal senso è demandata in ogni caso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. La tutela tipica dell'istituto del *whistleblowing* verrà garantita, quindi, solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificati.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)		<i>Pagina 14 di 15</i>	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”	Aggiornamento documento		
		DATA	REVISIONE	
		17/05/2019	02	

Descrizione del fatto
Data/periodo e luogo in cui si è verificato il fatto

Autore/i del fatto
(indicare, se conosciuti, i dati anagrafici e, in caso contrario, qualifica e servizio presso cui svolge/ svolgono l'attività, ed ogni altro elemento idoneo all'identificazione)

Altri eventuali soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo
Eventuali atti o documenti o altri elementi che possono comprovare la fondatezza di quanto segnalato

RESPONSABILITÀ DEL SEGNALEANTE

Resta impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Ai sensi della Legge 179/2017, nessuna tutela sarà prevista nei casi di condanna, anche con sentenza di primo grado, per i reati di calunnia, diffamazione o comunque commessi tramite la segnalazione e anche qualora la denuncia, rivelatasi infondata, sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

	Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.)		<i>Pagina 15 di 15</i>	
	REGOLAMENTO PER LA SEGNALEZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ “WHISTLEBLOWING”	Aggiornamento documento		
		DATA	REVISIONE	
		17/05/2019	02	

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018

Titolare del trattamento è AMAT S.p.A. – Responsabile del trattamento è AMAT S.p.A. – Incaricato del trattamento, al quale rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018, è il Dott. Marcello Bartolone, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

I dati forniti saranno trattati per le finalità previste dalla normativa anticorruzione in conformità alla L. 190/2012, al D.Lgs. 165/2001, alla L. 179/2017 e dalle relative disposizioni di attuazione.